

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2693}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINI, D'AURIA, BOLDRINI, D'ALESSIO, NAHOUM,
VENEGONI, BISIGNANI, CERRI, LIZZERO, TESI, MIGNANI,
PELLIZZARI**

Presentata il 24 gennaio 1974

**Norme di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate
del servizio permanente effettivo provenienti dal comple-
mento o da ruoli assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge per gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento votata già dai due rami del Parlamento e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, istituendo il rapporto di impiego in quel ruolo, supera le ragioni che consigliarono di partecipare a concorsi per l'immissione nei ruoli speciali (tanto che gli ultimi concorsi sono andati deserti) giacché ha eliminato la sostanziale differenza esistente fra appartenenza al ruolo di complemento e appartenenza al ruolo speciale.

In definitiva, è stata vanificata la ragione che imponeva una retrocessione di grado per essere immesso in un ruolo dove in ragione del rapporto di impiego veniva garantita la stabilità in servizio.

Si tenga conto, che la quasi totalità di quanti si sono sottoposti a concorso (e ne furono vincitori) per l'immissione nel ruolo speciale rivestivano già il grado di capitano e retrocessero al grado di sottotenente, ricominciando la carriera daccapo.

Allo stato si verifica che:

due ufficiali arruolati nel complemento nello stesso anno, promossi capitani in tale posizione alla stessa data, quello che è rimasto nel complemento riveste attualmente il grado di tenente colonnello, nei casi peggiori quello di maggiore, mentre il vincitore di concorso per il ruolo speciale oggi riveste ancora il grado di capitano.

La sperequazione determinatasi è evidente. Essa è causa di profondo senso di sfiducia e di amarezza nei confronti del legislatore, esasperando gli animi ed annientando ogni sorta di entusiasmo.

Onorevoli colleghi, le nuove tecniche dei mezzi bellici in dotazione ai vari corpi delle forze armate, lo sviluppo dell'elettronica applicata, l'organizzazione strategica diversa e le accresciute esigenze di far fronte a nuovi compiti nelle forze armate e nei corpi armati di polizia, ha richiesto sempre più una organizzazione tecnica e di comando che non poteva trovare risposta nelle funzioni stabilite dai regolamenti per i sottufficiali; d'altro

canto, per il tipo di ordinamento di avanzamento previsto dalle leggi in vigore, non si poteva gonfiare a dismisura il reclutamento ordinario perché ciò avrebbe creato seri intasamenti nei gradi inferiori, non assicurando un normale ed adeguato sviluppo di carriera.

Di fronte a tale situazione, anziché procedere ad una revisione delle leggi esistenti, per adeguarle alle accresciute e diverse esigenze delle forze armate e dei corpi di polizia, si ritenne più facile la istituzione ed il gonfiamento oltre misura del servizio di complemento e di altri ruoli simili, travalicando i limiti che lo configuravano.

Successivamente, sia per dar sfogo ad una possente richiesta d'inserimento nel ruolo del servizio permanente effettivo che veniva dagli ufficiali di complemento (l'aver discusso ampiamente nei due rami del Parlamento il richiamato provvedimento in favore del complemento, consente di non richiamare che chi si trovava in quella posizione non aveva

rapporto di servizio, né un riconoscimento giuridico del diritto), sia per permettere una più spedita carriera al personale proveniente dall'arruolamento ordinario (accademie, concorsi e nomine dirette, ecc.) furono istituiti, accanto ai ruoli normali, il ruolo speciale ed altri ruoli similari; per la formazione di tali ruoli sono stati indetti concorsi per titoli ed esami ai quali hanno partecipato e ne sono risultati vincitori gli ufficiali già di complemento ai quali vanno i benefici della presente proposta di legge.

Con questa proposta di legge si cerca di superare, almeno in parte, la sperequazione determinatasi a seguito della continua emanazione di leggi settoriali e parziali, nella incapacità di affrontare compiutamente, allo stato, la legge da tutti auspicata per il nuovo ordinamento delle forze armate e dell'avanzamento.

È in questo spirito che si raccomanda ai colleghi un sollecito esame della proposta ed una sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di cui all'articolo 2, appartenenti ai ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aviazione, della guardia di finanza e dei corpi armati di polizia, provenienti dal servizio di complemento o da altri ruoli, che per effetto del passaggio nel ruolo di cui fanno parte, sono stati retrocessi, senza demerito, dal grado che rivestivano, hanno diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad una promozione al grado superiore in soprannumero.

ART. 2.

Il beneficio di cui all'articolo 1 compete agli ufficiali che:

a) rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge il grado di tenente, capitano, maggiore e gradi corrispondenti;

b) risultino idonei a rivestire il grado superiore;

c) hanno superato il periodo di permanenza previsto dalla legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, e sue successive

modificazioni, fra il grado attualmente rivestito e quello immediatamente inferiore; nel calcolare l'anzianità va considerato l'eventuale periodo di servizio svolto nel complemento con i gradi per i quali si richiede l'anzianità;

d) che nel grado superiore a quello rivestito, nel corpo cui appartiene, abbia già ottenuto la promozione un ufficiale del ruolo di complemento con uguale o minore anzianità di servizio complessiva.

ART. 3.

Gli ufficiali di cui agli articoli precedenti, promossi, sono posti in graduatoria, rispettando la graduatoria di provenienza.

ART. 4.

I tenenti colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza e dei corpi armati di polizia, provenienti dal complemento o da ruoli assimilati, che per effetto del passaggio nel ruolo speciale hanno subito o subiranno un ritardo di carriera, se alla data di promozione hanno superato i 26 anni di servizio, escluso quello di leva, vengono valutati e, se idonei, ottengono il passaggio al secondo parametro previsto nel grado.

Gli anni di servizio eccedenti i 26 richiesti dal comma precedente sono validi ai fini dell'avanzamento parametrico nel grado stesso.